



# **COMUNE DI SARROCH**

Città Metropolitana di Cagliari

## **REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA' ED INIZIATIVE DI CARATTERE PRIVATO**

Approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 164 del 11/12/2024  
Modificato con Delibera Giunta Comunale n.            del

## **Indice generale**

<u>CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE</u>	p. 3
Art. 1 Oggetto del Regolamento	p. 3
Art. 2 Definizione delle attività ed iniziative di carattere privato	p. 3
Art. 3 Manifestazioni accessorie	p. 3
Art. 4 Attività escluse dal Regolamento	p. 4
<u>CAPO II – PROCEDIMENTO</u>	p.4
Art. 5 Presentazione ed esame domande	p. 4
Art. 6 Termini	p. 5
<u>CAPO III – QUANTIFICAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE</u>	p. 5
Art. 7 Costi del personale di Polizia Locale a carico del privato richiedente	p.5
Art. 8 Rendicontazione e pagamento	p.6
Art. 9 Disposizioni transitorie e finali	p.6

## CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

### Articolo 1

#### Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato, di seguito “evento/i”, ai sensi dell’art.22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017<sup>1</sup> convertito nella L. 21 giugno 2017, n. 96, che soggetti privati intendono svolgere in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, e per le quali è richiesta la presenza di personale di polizia locale.
2. L’attività di Polizia Locale si manifesta esclusivamente con riguardo alla presenza di personale in relazione ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico, finalizzati alla sicurezza della circolazione e fluidità della stessa in occasione degli eventi previsti dal regolamento.
3. Si intendono luoghi aperti al pubblico quelli ai quali è consentito l’accesso secondo le regole fissate dal soggetto proprietario, gestore, concessionario o comunque avente la disponibilità del bene.

### Articolo 2

#### Definizione delle attività ed iniziative di carattere privato

1. Sono soggette al Regolamento le attività, iniziative e manifestazioni prive di interesse pubblico.
2. Lo scopo di lucro, eventualmente collegato all’evento, costituisce presunzione relativa dell’assenza di interesse pubblico dell’evento stesso. Si intendono aventi scopo lucrativo, a prescindere dal soggetto organizzatore, gli eventi che sono caratterizzati dalla richiesta di biglietto a pagamento o contributo per l’accesso, ovvero da eventuali sponsorizzazioni commerciali ottenute, ovvero dallo svolgimento delle attività di cui all’art. 3.
3. Sono soggette al Regolamento le manifestazioni organizzate da soggetti privati o di natura privata, anche destinatari di contributi specifici, patrocinii o di altre forme di riconoscimento dell’evento.
4. Ai fini del comma 3, secondo le indicazioni della Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali del 26.07.2018:
  - se l’evento è patrocinato dal Comune, può essere escluso dalla norma con le modalità di cui all’art. 4 c.1 lett. l) del presente Regolamento;
  - se l’evento beneficia di contributi da parte di altre pubbliche amministrazioni, può essere escluso dalla norma.

### Articolo 3

#### Manifestazioni accessorie

1. In occasione degli eventi di cui all’articolo precedente possono essere organizzate le seguenti attività accessorie:
  - a) somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della relativa disciplina;
  - b) raccolta fondi da parte degli enti del terzo settore, a termini dell’art. 7, D.Lgs. n.117/2017 e 143, c. 3, lett. a), D.P.R. n. 917/1986;
  - c) lotterie e simili nel rispetto delle norme del D.P.R. n. 430/2001 (in particolare art.13).

---

1

D.L. n. 50/2017-art.22 comma 3-bis. “A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l’espletamento di servizi di cui all’articolo 168 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti”.

## **Articolo 4**

### **Attività escluse dal Regolamento**

1. Sono escluse le attività ed iniziative di carattere privato che hanno seguenti finalità:
  - a) di carattere sociale e associativo (con iniziative rivolte alla tutela dell'ambiente, a determinate categorie della popolazione, all'uso del territorio, alla diffusione attiva dell'educazione motoria e delle pratiche sportive, ecc.);
  - b) di carattere religioso (quando svolte al di fuori dei luoghi di culto);
  - c) di carattere politico/sindacale (con esclusione dei comizi elettorali);
  - d) di carattere culturale, con particolare riferimento alla diffusione della cultura legata a particolari aspetti del territorio in cui si effettua la manifestazione;
  - e) prestazioni caratterizzate dal requisito della necessità ed urgenza, ovvero dal pericolo imminente per l'incolumità pubblica e privata;
  - f) prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al richiamato D.L. 31 dicembre 1983;
  - g) prestazioni del personale di Polizia Locale al fine di rinforzare altri Comandi e svolti conformemente alla disciplina di cui alla Legge 7 marzo 1986 n.65 nonché al Regolamento del servizio di Polizia Locale, nonché quelli svolti nell'ambito dei servizi istituzionali previsti da leggi e regolamenti;
  - h) prestazioni rientranti tra i servizi pubblici essenziali, così come definiti dall'Accordo Collettivo Nazionale del 19/09/2002 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali;
  - i) eventi organizzati o promossi dall'Amministrazione comunale intendendo per questi ultimi gli eventi propri del Comune la cui organizzazione sia da questo affidata a uno specifico soggetto.
  - l) eventi per i quali l'Amministrazione comunale abbia riconosciuto, con deliberazione dettagliatamente motivata, uno specifico interesse alla realizzazione degli stessi. Nei casi rientranti nella presente lettera che prevedano il pagamento di un biglietto o di una quota di partecipazione, ovvero abbiano ottenuto contribuzioni pubbliche e private, il parere di regolarità tecnica rilasciato dal dirigente competente deve esaurientemente illustrare le ragioni che ne giustificano comunque l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento
2. La presenza di sponsorizzazioni o contribuzioni pubbliche non esclude l'applicazione del presente regolamento.

## **CAPO II - PROCEDIMENTO**

### **Articolo 5**

#### **Presentazione ed esame domande**

1. Sono titolati a presentare domanda i legali rappresentanti del soggetto che intende effettuare la manifestazione.
2. La domanda è inoltrata tramite PEC al Comando di Polizia Locale e tutte le comunicazioni sono effettuate con le medesime modalità.
3. A corredo della domanda inoltrata a termini degli articoli 68 e 69 TULPS (Scia o licenza) il soggetto di cui al primo comma, allega richiesta di destinazione del personale di Polizia Locale allo svolgimento delle attività di legge.
4. Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato 1), deve essere specificato:
  - a) il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;
  - b) la data e la durata dell'evento (ora di inizio e fine);
  - c) le generalità del richiedente complete di codice fiscale o partita IVA;
  - d) le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia locale;
  - e) la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;

f) impegno a corrispondere le somme secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

### **Art. 6** **Termini**

1. La richiesta è inoltrata tempestivamente al Comando di Polizia Locale il quale è tenuto ad esprimersi almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'evento e ne valuterà l'ammissibilità.
2. In caso di manifestazione che prevede fino a 200 partecipanti, per la quale è richiesta la Scia a termini dell'art. 19, legge n. 241/1990, l'esame della richiesta deve essere effettuato prima dell'inizio dell'evento.
3. Le prestazioni relative agli eventi, potranno essere rese soltanto qualora sia possibile destinare all'evento, per tutta la sua durata, adeguato personale di Polizia Locale.

## **CAPO III – QUANTIFICAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE**

### **Art. 7**

#### **Costi del personale di Polizia Locale a carico del privato richiedente<sup>2</sup>**

1. Sono posti a carico del privato richiedente i costi relativi ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico relativi all'orario ordinario e alle ore aggiuntive di lavoro straordinario per il personale di vigilanza, finalizzate alla sicurezza stradale in occasione dell'evento fino alla completa conclusione del servizio di sicurezza stradale.
2. All'esito positivo dell'esame della richiesta di svolgimento dell'evento il Comando di Polizia Locale procede all'organizzazione del servizio, individua il personale ed i mezzi da destinarvi e quantifica, in via presuntiva, le ore aggiuntive rispetto all'ordinario orario di lavoro.
3. La quantificazione presuntiva delle ore che il servizio comporta, tenuto conto del costo orario del personale impiegato, viene calcolato secondo le norme contrattuali vigenti, dall'Area Polizia Locale.  
Sarà cura dell'Area Polizia Locale, comunicare al soggetto organizzatore, le somme quantificate che dovranno essere versate anticipatamente allo svolgimento dell'evento.
4. Entro il quinto giorno del mese successivo a quello di espletamento del servizio per conto terzi l'Area Polizia Locale invierà all'Area Finanziaria gli atti relativi alle prestazioni rese nel mese precedente necessari per procedere alla liquidazione della prestazione. La competenza ad adottare tutti gli atti relativi alle prestazioni oggetto del presente Regolamento comprese le determine di accertamento, impegno e liquidazione delle somme, sarà dell'Area Polizia Locale.
5. Nel caso in cui le ore per prestazioni straordinarie destinate ai servizi aggiuntivi siano rese nel giorno di riposo settimanale, oltre al compenso per lavoro straordinario, al personale è riconosciuto ai sensi dell'art. 56-ter del CCNL 2016/2018 un riposo compensativo di durata corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa. Il costo è interamente finanziato con le risorse pagate dai terzi organizzatori dell'evento.
6. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, di cui all'art. 14, comma 4, del CCNL dell'01.4.1999 e all'art.38, comma 3, del CCNL del 14.9.2000 e non rientrano nel tetto massimo spendibile per i compensi per lavoro straordinario.
7. I compensi possono essere riconosciuti anche ai dipendenti a cui siano stati conferiti incarichi di Elevata Qualificazione.
8. Ai fini di facilitare la verifica e rendicontazione dell'attività disciplinate dal presente Regolamento, in sede di formazione del bilancio di previsione e di PEG, l'Ente individua specifici stanziamenti di entrata e di spesa.

---

<sup>2</sup> Gli oneri ulteriori ed aggiuntivi da porre a carico del privato in attuazione dell'art. 43 della Legge n.449/1997 sono determinati ai sensi del Regolamento sui servizi per conto terzi.

## **Art. 8**

### **Rendicontazione e pagamento**

1. Al termine dell'evento, il Comando di Polizia Locale svolge una relazione riguardo ai servizi resi e quantifica le ore effettuate da ciascun dipendente, individuando eventuali cause di scostamento rispetto a quanto programmato.
2. La relazione e il prospetto delle ore effettivamente svolte saranno predisposti dall' Area Polizia Locale, che provvederà al conteggio economico consuntivo. L' Area di Polizia Locale comunica l' importo dovuto a conguaglio all' ente organizzatore ai fini del pagamento che dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione. La competenza all' adozione di tutti gli atti rimane a capo dell' Area Polizia Locale.

## **Articolo 9**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione che ne approva il contenuto.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia.
3. La disposizione di cui al presente regolamento, in particolare l'art. 7 c. 4, si applica anche alle missioni esterne disciplinate dall'art. 28 del Regolamento del Servizio di Polizia Locale approvato con delibera G.C. n. 108 del 01.08.2001;
4. Il presente regolamento disciplina interamente la materia e sono conseguentemente abrogate le disposizioni con esso contrastanti, ovunque citate.
5. L'ente fornisce adeguata informazione e pubblicità al presente Regolamento, anche mediante coinvolgimento diretto di associazioni, enti, soggetti comunque rappresentativi di settori della società, con la finalità di realizzare una congrua programmazione di attività.